

**NOTA SINTETICA**

**DECRETO-LEGGE 22 giugno 2023, n. 75 recante “*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025*” come approvato dalla Camera dei deputati, con voto di fiducia del 31 luglio 2023.**

Il disegno di legge di conversione del  [decreto-legge n. 75 recante “*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025*”](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/06/21/143/so/23/sg/pdf) è stato approvato dalla Camera dei deputati il 31 luglio 2023 con voto di fiducia sul testo che ora è al Senato per la conversione definitiva in legge.

Si riportano, in sintesi, i contenuti delle principali norme di interesse per i Comuni e le Città metropolitane.

1. **DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**
* **Assunzioni di soggetti impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità (Art. 2, commi 1 e 2-quater)**

La norma consente alle **pubbliche amministrazioni di poter** assumere a tempo indeterminato, **entro il 30 giugno 2026**, i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità in posizione di lavoratori sovrannumerari e in deroga alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, ma fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente.

Inoltre il comma 2 quater, accogliendo una richiesta dell’ANCI alla Conferenza Unificata, differisce **dal 30 giugno 2023 al 30 dicembre 2023** il termine entro il quale **i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere stabilizzati** – **da parte dei Comuni beneficiari del Fondo previsto dall’art. 1, comma 1156, lett. g-bis), della L. n. 296/2006** – in posizione di lavoratori sovrannumerari, in deroga alla dotazione organica, alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale ed ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente

* **Osservatorio nazionale sulle sanzioni da codice della strada (Art. 9, commi da 1-bis a 1-sexies)**

La norma, introdotta durante l’esame parlamentare, istituisce l'Osservatorio nazionale sulle sanzioni da codice della strada, definendone le attività e la composizione.

In particolare, dispone l’istituzione dell’Osservatorio presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti (MIT) che deve:

a) predisporre e presentare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti una relazione annuale di monitoraggio elaborata sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno e dall'Istituto nazionale di statistica e risultanti dall'attuazione degli articoli 142 (relativo ai limiti di velocità) e 208 (relativo ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) del Codice della Strada (d.lgs. 285/1992), con particolare riferimento ai dati relativi all'incidentalità, alla trasparenza e all'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, all'uso dei dispositivi elettronici di controllo della velocità;

b) verificare le segnalazioni delle associazioni dei consumatori operanti nel settore, con la possibilità di richiedere dati e informazioni alle amministrazioni pubbliche interessate (che sono elencate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

Con decreto del MIT da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, viene effettuata la nomina dei membri dell’Osservatorio e le sue modalità di funzionamento. Si dispone che l'Osservatorio sia composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente e si stabilisce che l'incarico di componente dell'Osservatorio abbia una durata di quattro anni. Con lo stesso decreto ministeriale saranno altresì stabiliti i compensi dei componenti dell'Osservatorio.

Per il funzionamento dell'Osservatorio e per la corresponsione dei compensi ai suoi membri, viene autorizzata la spesa di euro 50.000 per l'anno 2023 e di euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

* **Semplificazione delle procedure per l’attuazione delle misure per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione (Art. 11)**

La norma modifica le procedure per l’attuazione delle misure di contrasto “caro materiali”. In particolare, dispone che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti svolga controlli, anche a campione, sulle istanze presentate agli interventi per i progetti che beneficiano delle risorse del Fondo dell’adeguamento dei prezzi.

* **Conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (Art. 24, comma 5)**

La normaprevede che il **permesso di soggiorno,** rilasciato allo straniero di un Paese terzo per motivi di **studio,** possa essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di **lavoro,** al di **fuori del sistema delle quote massime** di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, definite con il decreto flussi annuale.

* **Assunzioni lavoratori stranieri (Art. 24, comma 5-bis)**

La norma introdotta durante l’esame parlamentare autorizza il soggiorno in Italia, al di fuori del meccanismo delle quote, dei lavoratori che siano stati dipendenti per almeno dodici mesi nell’arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, operanti in Stati e territori non appartenenti all’Unione europea. Questi lavoratori dovranno essere impiegati nelle sedi delle medesime imprese o società presenti nel territorio italiano.

* **Stabilizzazione tirocinanti regione Calabria (art. 28, comma 1, lett. a))**

La norma, **modificata durante l’esame parlamentare, cambia le modalità (da superamento di prova selettiva a procedura concorsuale con una riserva del 50 per cento dei posti**) attraverso le quali le amministrazioni comunali della regione Calabria sono autorizzate ad inquadrare, nelle relative piante organiche, i **tirocinanti** rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga.

* **Assunzioni giovani talenti nella pubblica amministrazione (Art. 28, comma 1, lett. b), n. 2-bis)**

La norma, introdotta durante l’esame in sede parlamentare **su proposta dell’ANCI**, riguarda i contratti di apprendistato e formazione lavoro e amplia le possibilità di utilizzare le misure per favorire il reclutamento dei giovani nella pubblica amministrazione, previsto dall’art. 3-ter del D.L. n. 44/2023. In particolare, grazie all’emendamento ANCI, per i Comuni, le Unioni di Comuni e le Città metropolitane:

- **viene raddoppiato (dal 10% al 20%) il budget** assunzionale che può essere riservato ai contratti di apprendistato e di formazione lavoro (quindi complessivamente fino al 40%);

- vengono **ampliate le deroghe ai limiti procedurali**, chiarendo che per le assunzioni in questione **non** è necessario attivare le procedure di mobilità preventiva e le **deroghe ai limiti finanziari**, specificando che è possibile incrementare la spesa per i trattamenti economici accessori dei neo assunti, anche se a tempo determinato.

* **Riserva dei posti nei concorsi per dirigente comunale (Art. 28, comma 1-bis)**

La norma, introdotta durante l’esame in sede parlamentare, stabilisce che i Comuni possono prevedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50% da destinare al personale che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica, nonché al personale non dirigenziale che sia in servizio a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo.

* **Scavalco d’eccedenza presso Comuni con meno di 25.000 abitanti (Art. 28, comma 1-ter)**

La norma, introdotta durante l’esame in sede parlamentare, interviene sul comma 557 dell'articolo 1 della L.311/2004 (Legge di Bilancio 2005), con cui si prevede che, fra gli altri enti, anche i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza. La proposta approvata amplia la platea, prevedendo che tale misura si applichi ai Comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti.

* **Modifica norme su limitazione scorrimento graduatorie (Art. 28-ter, commi 1 e 2)**

La norma, introdotta durante l’esame in sede parlamentare **su proposta dell’ANCI**, modifica il d.l. 44/2023 come convertito dalla L.74/2023 e riguarda le **graduatorie concorsuali**. Grazie ad essa si superano gran parte delle difficoltà derivanti dalla norma, introdotta dal citato d.l. 44/2023, che ha limitato la possibilità di scorrimento delle graduatorie al solo 20% dei posti messi a concorso. In particolare, con la modifica approvata, il limite del 20% non si applica:

- ai concorsi banditi per il reclutamento del **personale educativo e scolastico** impiegato nei servizi gestiti direttamente dai Comuni e dalle Unioni di Comuni;

- a tutte le procedure concorsuali bandite dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un **numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità;**

- a tutti i concorsi banditi dai **Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti**;

- a tutti i concorsi banditi per **assunzioni a tempo determinato**.

Con successivo Decreto ministeriale possono essere individuate ulteriori deroghe.

Riguardo alla decorrenza temporale, il comma 2 del presente articolo 28-ter specifica che i limiti, numerico e di scorrimento, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente D.L. n. 75.

Di conseguenza, per tutte le fattispecie individuate con le modifiche introdotte in sede di conversione, l’utilizzo delle graduatorie concorsuali non subisce limitazioni numeriche: sarà pertanto possibile utilizzarle, anche mediante convenzionamento tra enti, non solo in caso di rinuncia all’assunzione dei vincitori di concorso o in caso di dimissioni intervenute entro 6 mesi dall’assunzione, ma per tutte le esigenze assunzionali che si manifestano durante la vigenza delle graduatorie medesime.

* **Fondo per il sostegno ai Comuni in deficit strutturale (Art. 28-sexies)**

La norma è finalizzata a consentire il riparto dei 2 milioni di euro per il 2023 stanziati dal comma 790 della legge di bilancio per il 2023 anche ai Comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna, considerando che i D.M. attuativi che hanno determinato la stima della capacità pro capite riguardano solo i Comuni delle regioni a statuto ordinario.

1. **DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT**
* **Misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d’Ampezzo in ordine ai XXV Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026 (Art. 39)**

La norma prevede che, a decorrere dall’esercizio finanziario 2023, fino al 31 dicembre 2026, ai Comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d’Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, non si applichino i limiti di spesa per lavoro flessibile, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività. Per accelerare le procedure di reclutamento, inoltre, i Comuni possono accedere a procedure selettive semplificate, che prevedono solo la valutazione dei titoli e un colloquio. I contratti di lavoro a tempo determinato possono essere stipulati per un periodo complessivo comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026.